



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento delle finanze

VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

VISTO, in particolare, l’articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede che con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INPS, sentita l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;

VISTO il decreto direttoriale del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi del precitato articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 267 del 17 novembre 2014, e i successivi aggiornamenti approvati con D.D. 29 dicembre 2015, 1° giugno 2016, 12 aprile 2017, 4 ottobre 2019, 31 dicembre 2019 e 29 maggio 2020.

VISTO l’articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che apporta modifiche nel calcolo dell’ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti;

VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica che,

in particolare:

- al comma 4, dispone la decorrenza al 1° gennaio 2020 dei nuovi termini di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e del modificato riferimento temporale dei dati reddituali e patrimoniali da indicare nella stessa, nonché la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- al comma 5, stabilisce che l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al 25%, ovvero un'interruzione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;

VISTO il decreto-legge n. 4 del 2019, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*, e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che apporta modifiche alla definizione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, attuativo dell'art.10, comma 2, del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, recante *“Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS”* e in particolare:

- l'art.2 che definisce le modalità di accesso alla DSU precompilata e ne dispone l'accesso a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l'art.3 che individua le componenti della DSU autodichiarate e non precompilate;
- l'art.4 che, con riferimento alla DSU non precompilata, definisce le modalità di indicazione, in sede di attestazione dell'ISEE, delle eventuali omissioni e difformità riscontrate rispetto al patrimonio mobiliare dichiarato;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 luglio 2021, attuativo dell'art.10, comma 4, del decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, con il quale sono state individuate le modalità estensive dell'ISEE corrente al fine di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno

precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare;

RITENUTO di dover procedere all'aggiornamento del modello tipo della DSU, nonché delle relative istruzioni;

ACQUISITA la proposta di aggiornamento del modello tipo della DSU, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, da parte dell'INPS in data 7 luglio 2021;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Agenzia delle entrate in data 21 luglio 2021;

CONSIDERATO che le modifiche al modello tipo della DSU rispetto a quanto approvato con D.D. 31 dicembre 2019 non concernono profili relativi al trattamento dei dati personali;

DECRETA

Art. 1

Approvazione

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente indirizzo:

<http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx>

Roma,

Il Direttore Generale
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale
Angelo Marano

Il Direttore Generale
delle Finanze
Fabrizia Lapecorella



Firmato digitalmente da
MARANO ANGELO FABIO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento originale e conservarlo presso il MITC ai sensi della normativa vigente.